



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 29 gennaio 2015, composta dai Magistrati:

Anna Luisa Carra

Presidente

Daniele Caprino

Consigliere

Francesco Antonino Cancilla

Referendario - relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;



Visto, in particolare, l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;

Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato: le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali"; lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale";

-Vista la nota del Direttore Generale della Provincia regionale di Palermo (ridenominata Libero Consorzio di Palermo) acquisita con prot. n. 10696 del 16.12.2013, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente al primo semestre 2013;

-Vista la nota del summenzionato Direttore Generale prot. n. 24282 del 28.03.2014 acquisita con prot. n. 2885 del 31.03.2014, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente al secondo semestre 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 4/2015/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 del TUEL;



Vista la memoria presentata dall'ente (acquisita al n.prot. CDC 610 del 27/01/2015) a firma del Commissario straordinario;

Udito il Magistrato relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che: *"Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".*

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;



- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e –per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; si tratta di dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire -con i necessari adeguamenti- i contenuti del predetto schema di relazione, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referato, sotto forma di questionario, entro il termine del 15 dicembre 2013.

In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo, ha trasmesso a questa Sezione, con le note sopra richiamate, le relazioni sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'ente, concernenti, rispettivamente, il primo e il secondo semestre 2013.



Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna, alla quale non hanno partecipato i rappresentanti dell'ente, che pure aveva inviato deleghe.

Considerato che

Dall'esame dei referti e dei relativi allegati sono emerse numerose e rilevanti criticità con riferimento ai seguenti aspetti:

A. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)

1.A. Programmazione

1. La mancata approvazione del Piano generale di sviluppo;
2. l'assenza di un modello di programmazione e controllo integrato;
3. la mancata strutturazione dell'organizzazione dei singoli servizi sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione;
4. il mancato riscontro, nel I semestre 2013, della coerenza del PEG con il bilancio e con i programmi e i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica a seguito delle modifiche introdotte dall'art.3, comma 1, lettera g-bis) del d.l. 174/2012;
5. la mancata individuazione -in sede di relazione previsionale e programmatica- degli obiettivi gestionali per le società partecipate, ai fini dell'avvio dei controlli di cui all'art.3 del d.l. n.174/2012.

1.B. Gestione

1.B.1. Entrate

1. L'elevata percentuale di inesigibilità delle entrate nel I semestre 2013 (50%);
2. la mancata riscossione delle entrate straordinarie nel II semestre;
3. la concessione di beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe.



1.B.2. Spese

1. La mancata indicazione della percentuale di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti;
2. la mancata effettuazione della valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta;
3. la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalle leggi vigenti per il corretto ricorso alle varie tipologie di affidamento di lavori, servizi e forniture. A tal riguardo, con riferimento agli affidamenti relativi all'anno 2013, si rileva:

nel I semestre 2013:

- a. l'affidamento di 12 lavori, 32 servizi e 47 forniture per un totale di 91 affidamenti di cui n.6 procedure negoziate senza pubblicazione di bando;
- b. il ricorso a 4 casi di estensione contrattuale di cui n. 1 proroga;

nel II semestre 2013:

- a. l'affidamento di 42 lavori, 83 servizi e 5 forniture per un totale di 130 affidamenti di cui n. 40 procedure negoziate senza pubblicazione di bando;
 - b. l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante n. 72 cottimi fiduciari e/o procedure di affidamento diretto;
4. l'esigua percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere pubbliche (in termini di pagamenti effettuati, pari nel II semestre 2013 a 0,04% nel 2012, a 0,42% nel 2011);
 5. la mancata adozione di misure organizzative volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) del d.l. 78/2009 e dell'art. 1 del d.lgs. 192/2012;
 6. un numero elevato di nuovi giudizi promossi contro l'Ente (83 nell'esercizio 2013) e n. 27 giudizi conclusi nell'anno con oneri a carico dell'Ente.

A. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZ. II)

2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni

1. La mancata introduzione di un sistema di contabilità analitica ed economico-patrimoniale e di conseguenza l'assenza di un controllo svolto in riferimento ai costi



- e ricavi dei singoli servizi/centri di costo;
2. la mancata introduzione di un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa, ex d.lgs. n.150/2009;

2.B. Controllo strategico

1. L'assenza di valutazioni e di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi e delle previsioni mediante analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati e raffronto tra i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione;
2. l'assenza di metodologie per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'ente e l'assenza di report sul controllo strategico;

2.C. Controllo di gestione

1. La mancata indicazione della frequenza e delle modalità di rilevazione (contabili ed extracontabili);
2. la presenza di un controllo di gestione che non valorizza una dimensione comparativa nel tempo e nello spazio;
3. la mancata utilizzazione di rapporti del controllo di gestione ai fini della valutazione della performance del personale.

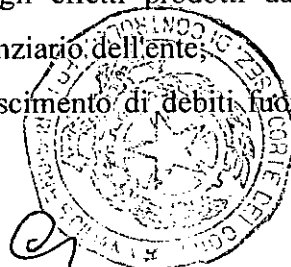
2.D. Altre forme di controllo

Organismi partecipati

1. La mancata attuazione dell'art.147, comma 2, lettera d) del TUEL relativamente alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente;
2. la mancata adozione di metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente nel II semestre 2013.

Equilibri finanziari

1. Il mancato adeguamento del regolamento di contabilità alle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL;
2. la mancata effettuazione della valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul bilancio finanziario dell'ente;
3. la presenza di procedure in corso per il riconoscimento di debiti fuori bilancio in



assenza di idoneo stanziamento.

All'odierna adunanza pubblica, pur essendo pervenute deleghe, non ha partecipato alcun rappresentante dell'amministrazione. La memoria ha permesso di chiarire soltanto alcuni dei rilievi indicati in sede di deferimento ma ha lasciato inalterati i restanti profili di criticità, che saranno esaminati nei prossimi paragrafi.

In via preliminare, la Sezione osserva che la L.R. del 27.3.2013 n. 7 ha disposto l'istituzione dei Liberi Consorzi per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in sostituzione delle Province regionali. La successiva L.R. n. 8 del 24.3.2014 ha previsto il trasferimento delle funzioni dalle Province regionali ai costituendi Consorzi entro il termine del 31.12.2014. Quest'ultima data di scadenza è stata ulteriormente prorogata con la L.R. del 20.9.2014 n. 26 sino al giorno 8.4.2015. Tutto ciò evidenzia l'incertezza che ha caratterizzato l'Ente, che, da un lato, ha dovuto assicurare continuità ai servizi ritenuti indispensabili e, dall'altro, ha subito una riduzione cospicua dei trasferimenti e ha dovuto prendere atto del carattere transitorio della sua permanenza. Inoltre, sono venuti meno gli organi politici di governo, poiché la gestione è stata affidata, in attesa dell'istituzione dei Liberi Consorzi, ai Commissari straordinari che hanno operato con i "poteri ordinari". Va pure aggiunto che l'assenza di una reale programmazione è stata conseguenziale alla normativa che ha prorogato al 30 novembre 2013 l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, prolungando di fatto l'esercizio provvisorio e vanificando la valenza programmatica generale del bilancio di previsione e degli altri atti del "ciclo del bilancio". Tali circostanze vanno sicuramente considerate ai fini della valutazione delle criticità sul versante della programmazione; nondimeno, sul fronte del sistema dei controlli interni si palesano deficienze che non possono trovare giustificazione nella natura ormai transitoria dell'ente e nelle proroghe legislative per l'approvazione del bilancio di previsione.

1.A. PROGRAMMAZIONE

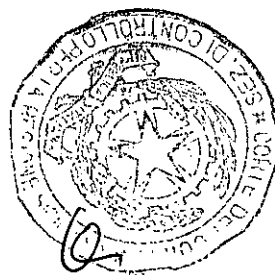
L'ente ha dedotto che l'assenza degli organi politici e il suo carattere transitorio in attesa della sua definitiva trasformazione in Libero Consorzio hanno impedito un'attività di programmazione coerente con le norme del T.U.E.L. sui controlli interni; ha



nondimeno precisato che il sistema integrato dei controlli, previsto a livello nazionale dall'art. 3 del D. L. n. 174/2012, ha trovato attuazione con l'adozione della Deliberazione n. 59 del 21/05/2013, che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. Lo stesso ente ha tuttavia ammesso che l'approvazione -soltanto in data 9 dicembre 2013- del Bilancio di Previsione 2013 (con allegata la Relazione previsionale e programmatica e il Piano triennale delle opere pubbliche 2013/2015) non ha consentito di accertare in modo costante ed effettivo l'andamento dell'attività, sicché il controllo si è limitato essenzialmente alla verifica della realizzazione degli obiettivi prioritari di gestione in relazione alle ridotte risorse finanziarie disponibili. In memoria viene peraltro ribadito che, in conseguenza della ritardata approvazione del bilancio di previsione (nel dicembre 2013), la mancanza di una Relazione previsionale e programmatica all'inizio del 2013 non ha permesso la definizione degli obiettivi gestionali neppure per le società partecipate; oltretutto, solo alla fine del 2013 è stato approvato il P.E.G.

La Sezione rileva che il differimento del termine *ultimo* per dotarsi del bilancio *previsionale* non impedisce all'ente la tempestiva adozione dello strumento di programmazione; si richiamano, al riguardo, i contenuti della deliberazione dalla Sezione delle Autonomie n. 23/2013 e, in particolare, le considerazioni della stessa pronuncia circa l'opportunità di *"provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei termini a seguito di disposizioni statali, all'approvazione di un bilancio per così dire provvisorio, ma incentrato sui principi contabili della prudenza, dell'attendibilità e della coerenza"*. In assenza di un bilancio di previsione approvato è poi necessario un attento e costante monitoraggio che deve riguardare: la gestione dei residui, la competenza e la cassa, la presenza di debiti fuori bilancio e altre passività potenziali nella parte in cui non siano stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare l'equilibrio complessivo.

L'amministrazione, infine, ha dedotto che si è proceduto alla riorganizzazione delle direzioni esistenti, tenuto conto, peraltro, di un progressivo ridimensionamento delle strutture amministrative; nella memoria, tuttavia, si ammette che non vi è stato un effettivo piano di riorganizzazione.



1.B. GESTIONE

L'ente ha affermato in memoria che la percentuale di inesigibilità delle entrate si attesta al 29,50%, mentre per le ordinanze di ingiunzione in materia ambientale essa è pari all'80%, anche se sono in corso le procedure di riscossione coattiva. La Sezione osserva che l'esazione attribuita al concessionario implica comunque l'obbligo dell'amministrazione di svolgere correttamente l'attività di accertamento e di controllare costantemente l'efficienza e la legittimità dell'operato dell'esattore.

In merito alla gestione degli immobili, nella memoria viene genericamente sostenuto che nel corso dell'esercizio 2013 sono stati concessi beni immobili in comodato gratuito a soggetti terzi, soprattutto ai Comuni e in alcuni casi ad associazioni private, per scopi sociali; quasi tutte le concessioni –secondo l'ente- hanno permesso di realizzare economie, posto che non sono stati affrontati i costi per le onerose manutenzioni ordinarie e straordinarie; inoltre, l'Amministrazione riverserebbe sui conduttori tutte le utenze e i costi di gestione. La Sezione prende atto delle deduzioni dell'ente, che va però richiamato ad una particolare attenzione nella concessione in comodato di beni immobili a soggetti privati, dovendosi verificare in maniera precisa l'effettiva utilità sociale e l'assenza di qualsiasi onere diretto o indiretto a carico dell'amministrazione e tenendo comunque conto degli obblighi e delle responsabilità che per legge rimangono in capo al comodante.

L'amministrazione ha poi indicato le percentuali di ricorso alle centrali di committenza, che per il materiale igienico-sanitario sono pari al 40,77% e per il materiale di cancelleria sono pari al 43,56, ma non ha provato né la maggiore convenienza degli acquisti effettuati né la necessità di beni e servizi non previsti nelle convenzioni delle summenzionate centrali.

Il Libero Consorzio (già Provincia) ha pure precisato di non avere effettuato alcuna esternalizzazione, sicché non è stato necessario procedere a valutazioni di convenienza economica rispetto alla gestione diretta.

L'amministrazione ha genericamente dedotto di avere rispettato la normativa relativa agli affidamenti diretti e ai lavori in economia. A tal proposito, va sottolineato che nel vigente sistema normativo i cottimi fiduciari e gli affidamenti diretti sono consentiti solo nei casi specificamente individuati dal legislatore, poiché si tratta di moda-



lità di scelta del contraente, che in certa misura limitano i principi di libera concorrenza e trasparenza, che devono caratterizzare i contratti della Pubblica Amministrazione. La Provincia (ora Libero Consorzio) va quindi sollecitata all'osservanza puntuale delle disposizioni che regolano le procedure di selezione del contraente.

L'ente ha confermato la mancata adozione delle misure organizzative di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 78 del 2009, volte ad assicurare il tempestivo pagamento dei debiti per servizi e forniture.

Nella memoria è stato pure precisato che numerosi contenziosi si sono chiusi favorevolmente per l'amministrazione, che comunque si è avvalsa di legali interni, sicché non ha dovuto sopportare i costi di procuratori esterni; nondimeno, non sono state fornite informazioni per valutare la congruità degli accantonamenti legati alle possibili passività derivanti dal contenzioso.

2. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Sussistono quasi tutte le criticità che riguardano il sistema dei controlli interni. A tal proposito, l'ente in memoria ha ammesso di non essere dotato di un sistema di contabilità analitica e di tipo economico-patrimoniale, poiché non è stato effettuato l'adeguamento del sistema informatico-contabile che presuppone l'acquisizione di un nuovo *software* in grado di gestire la contabilità. L'amministrazione ha pure confermato la mancata introduzione, nel 2013, di un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa ai sensi del D. Lgs. 150/2009, poiché il necessario Regolamento di attuazione è stato approvato con delibera del Commissario straordinario n. 4 del 22/01/2014 dopo un lungo e travagliato dialogo con le organizzazioni sindacali e con il nucleo di valutazione. L'ente ha nondimeno chiarito che anche nel corso del 2013 si è cercato di assicurare un sistema transitorio di valutazione sulle prestazioni individuali.

Per ciò che attiene al controllo strategico, in memoria viene precisato che l'assenza di organi politici e la riforma in corso, con il conseguente carattere ormai transitorio dell'amministrazione provinciale, non hanno permesso una pianificazione strategica.



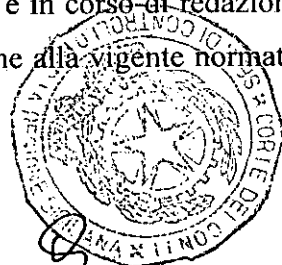
Il Libero Consorzio ha confermato che il Regolamento di contabilità non prevede una cadenza periodica della rilevazioni ai fini del controllo di gestione; ha aggiunto che non è stato possibile effettuare una comparazione temporale delle attività in conseguenza della tardiva approvazione del bilancio di previsione 2013. In merito alla valutazione sulla performance del personale dirigente, l'amministrazione ha dedotto di avere utilizzato i rapporti del controllo trasmessi dal Nucleo di valutazione.

Tanto premesso, la Sezione osserva che le carenze riscontrate in relazione al sistema informativo contabile e al controllo di gestione forniscono un quadro di scarsa adeguatezza rispetto alle finalità e alle potenzialità correttive di tale fondamentale strumento di controllo direzionale, che deve fungere da supporto dei processi decisionali e programmatici, delle scelte gestionali ed organizzative, degli istituti premiali ed incentivanti. Non vi è stata la necessaria cognizione degli aspetti relativi ai costi e ricavi, che risultano indispensabili ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'economicità della gestione, fornendo l'apporto conoscitivo necessario per qualsiasi politica di effettiva razionalizzazione dei costi.

Per quanto attiene ai controlli sugli organismi partecipati, l'ente ha dedotto che, pur non avendo redatto un bilancio consolidato, i dati relativi alle società partecipate sono stati riportati nel consuntivo dell'anno 2013. Di fronte alle criticità riscontrate in sede di deferimento, tuttavia, l'amministrazione avrebbe dovuto fornire maggiori chiarimenti e ciò anche in considerazione del notevole impatto della situazione debitoria degli organismi partecipati. Nel complesso appare inadeguato, discontinuo e disorganico il sistema dei controlli sugli organismi partecipati, la cui situazione finanziaria è preoccupante. Le deduzioni dell'ente non sono quindi sufficienti.

In memoria si conferma che non vi è stata l'adozione di metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti, poiché l'unico affidamento *in house* riguarda la società Palermo Energia, che fornisce servizi esclusivamente alla stessa amministrazione.

L'ente ha dedotto che il controllo sugli equilibri finanziari è stato assicurato dal responsabile di servizi finanziari in collaborazione con il collegio dei revisori. Va tuttavia segnalato che la stessa amministrazione ha ammesso che è in corso di redazione il nuovo Regolamento di contabilità al fine di renderlo conforme alla vigente normativa.



In definitiva, il sistema dei controlli, seppure esistente, risulta poco organico e lacunoso, sicché va incrementato anche in ragione della specificità dei diversi settori di intervento dell'amministrazione.

Gli elencati rilievi critici impongono la loro segnalazione al Commissario straordinario e all'Organo di revisione dei conti del Libero consorzio comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo, con riserva di ulteriore valutazione -in occasione dell'esame della relazione del 2014 (tenuto conto delle difficoltà rappresentate dall'ente e delle misure di adeguamento annunciate)- ai fini dell'eventuale comunicazione alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ex art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dal decreto legge n.174 del 2012.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Commissario straordinario ed all'Organo di revisione dei conti del Libero consorzio comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza.

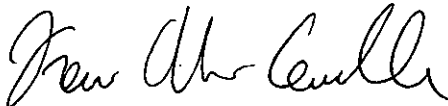
DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sia trasmessa ai predetti organi del Libero consorzio comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo.

Così deliberato in Palermo il giorno 29 gennaio 2015

IL MAGISTRATO RELATORE

Francesco Antonino Cancilla



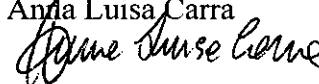
Depositata il

02 MAR. 2015



IL PRESIDENTE

Anna Luisa Carra



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

